

**DIRETTIVA**  
**PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI**  
**FATTURAZIONE**  
**DEI CONSUMI DI ELETTRICITÀ**  
**E/O DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETI URBANE**

**TITOLO I**  
**Definizioni e ambito di applicazione**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

1.1 Ai fini della presente direttiva si adottano le definizioni di cui al TIV, al TIVG, al TIT ed alla RTDG e le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'**Autorità per l'energia elettrica e il gas**;
- **bolletta o documento di fatturazione** è il documento che l'esercente la vendita trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- **bolletta di conguaglio** è la bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;
- **bonus sociale** è alternativamente la compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati definita ai sensi del decreto legge 28 dicembre 2007 di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 e la compensazione della spesa per la fornitura di gas sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definita ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- **cliente finale elettrico** è il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio in regime di maggior tutela o di mercato libero;
- **cliente finale gas naturale** è il cliente che acquista gas naturale per uso proprio in regime tutelato o di mercato libero;
- **cliente finale altri gas** è il consumatore che acquista gas diverso dal gas naturale per uso proprio;
- **cliente multisito** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna;
- **consumo annuo** è il consumo risultante da letture rilevate successive che coprono un periodo di dodici mesi; per i clienti finali il cui gruppo di misura è messo in servizio ai sensi della deliberazione 18 dicembre 2006 n. 292/06 o dalla deliberazione 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 da almeno un anno il consumo annuo è di norma il dato relativo ai consumi rilevati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di fornitura;
- **consumi effettivi** sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
- **consumi stimati** sono i consumi attribuiti sulla base di stime;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato da un cliente finale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e/o di gas diversi;
- **esercente il servizio di distribuzione** è:
  - per il settore elettrico, qualunque soggetto che svolga l'attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  - per il settore del gas naturale, qualunque soggetto che svolga l'attività di cui all'articolo 4, commi 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione e misura;

- per il settore degli altri gas, qualunque soggetto che svolga l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti, di cui all'articolo 4, comma 4.20, della deliberazione n. 11/07;
- **esercente la vendita** è alternativamente la controparte del contratto di fornitura con il cliente finale nel mercato libero, nel servizio di maggior tutela e nel servizio tutelato;
- **esercente la vendita di gas diversi** è il soggetto esercente l'attività di distribuzione misura e vendita di gas diversi;
- **lettura rilevata** è la rilevazione del dato espresso dal totalizzatore numerico del gruppo di misura raccolto in loco e validato dall'esercente il servizio di distribuzione e della data di rilevazione della lettura;
- **tipologia di contratto:**
  - per il settore elettrico, è la tipologia di contratto riconducibile alle classi di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV;
  - per il gas naturale, è la tipologia di contratto riconducibile alla tipologia di punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b), del TIVG;
- **deliberazione 152/03** è la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03 come successivamente modificata ed integrata, recante l'Adozione di disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali o di reti di trasporto;
- **deliberazione n. 333/07** è la deliberazione 19 dicembre 2007, n. 333/07 recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- **deliberazione ARG/elt 117/08** è la deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 recante il Regime di compensazione dei clienti domestici disagiati definita ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 recante l'Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/gas 88/09** è la deliberazione 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 recante il Regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definita ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 come successivamente modificata ed integrata;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/77 approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 come successivamente modificato ed integrato;
- **TIT** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione n. 348/07 come successivamente modificato ed integrato;
- **TIVG** è il Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificato ed integrato;
- **TUDG** è il Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 suddiviso in:
  - **Parte I: RQDG** recante la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo regolatorio 2009-2012 approvato con deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 come successivamente modificato ed integrato;

- **Parte II: RTDG** recante la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 approvato con deliberazione 6 novembre 2008, Arg/gas 159/08 come successivamente modificato ed integrato;
- **TIQV** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificato ed integrato.

### **Articolo 2**

#### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Gli esercenti la vendita adottano una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva:
- a) per i clienti finali elettrici, anche multisito, alimentati in bassa tensione;
  - b) per i clienti finali di gas naturale, anche multisito, con consumi complessivi non superiori a 200.000 smc;
  - c) per i clienti finali altri gas limitatamente a quanto previsto al Titolo VI.
- 2.2 La presente direttiva non si applica nei confronti dei clienti finali di cui al comma 2.1 che:
- a) utilizzano l'energia elettrica per scopi di illuminazione pubblica;
  - b) per il settore elettrico, abbiano stipulato direttamente i contratti di distribuzione e di dispacciamento in prelievo rispettivamente con esercenti il servizio di distribuzione e con Terna;
  - c) per il settore gas, abbiano stipulato direttamente i contratti di distribuzione o di trasporto con le relative imprese;
  - d) siano clienti multisito di un contratto per il quale almeno un punto di prelievo non ricada nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

## **TITOLO II**

### **Informazioni relative alla fornitura ed ai corrispettivi di elettricità e/o gas naturale**

#### **Articolo 3**

#### *Informazioni relative al cliente finale, al punto di prelievo/riconsegna ed alla tipologia contrattuale*

- 3.1 Nella bolletta sono riportate le informazioni relative:
- a) al nome, cognome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA dell'intestatario del contratto di fornitura relativo al punto/i di prelievo/riconsegna;
  - b) all'indirizzo che corrisponde al punto di prelievo/riconsegna;
  - c) al codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo/riconsegna (POD/PDR), alla tipologia di contatore installato, se disponibile, nonché al codice del punto di consegna, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.5, della deliberazione n. 138/04;
  - d) alla tensione di alimentazione e alla potenza disponibile per il cliente finale elettrico; qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale elettrico preveda un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta anche la potenza impegnata;
  - e) al potere calorifico superiore convenzionale di un metro cubo standard di gas distribuito nella località (P) e al coefficiente correttivo C nel punto di riconsegna per il cliente finale gas;
  - f) alla tipologia di contratto e, ai fini dell'applicazione del bonus sociale gas, all'uso, distinguendo tra "Acqua calda sanitaria e/o cottura cibi abitazione" e "Riscaldamento";
  - g) alla denominazione dell'offerta e alla data di attivazione della fornitura sulla base del contratto in essere.
- 3.2 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2.1, lettera c) e all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 272/07, la bolletta riporta con caratteri in evidenza:
- a) per i clienti del mercato libero, la dicitura "mercato libero";
  - b) per i clienti in maggior tutela, la dicitura "servizio di maggior tutela";

- c) per i clienti a cui è erogato il servizio di tutela ai sensi dell'art 4 del TIVG, la dicitura "servizio di tutela".

#### **Articolo 4**

##### *Periodo di riferimento della fatturazione e consumi*

- 4.1 La bolletta evidenzia:
- a) il periodo cui si riferisce la fatturazione, i termini di emissione e di scadenza del pagamento;
  - b) le letture rilevate o le eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi del contratto di fornitura, eventualmente articolate per fasce orarie;
  - c) i consumi rilevati per il periodo di riferimento, eventualmente articolati per fasce orarie;
  - d) i consumi fatturati per il periodo di riferimento, eventualmente articolati per fasce orarie;
  - e) l'energia reattiva fatturata, ove il contratto lo preveda.
- 4.2 Qualora le condizioni contrattuali prevedano una modalità di fatturazione dei consumi che si discosta dalla modalità con cui l'esercente il servizio di distribuzione è tenuto a rilevare i dati di misura, l'esercente la vendita dovrà riportare per il periodo di riferimento anche i consumi rilevati ove disponibili.
- 4.3 Nelle bollette in cui sono contabilizzati consumi stimati, l'informazione di cui al comma 4.1, lettera b), può essere sostituita dall'indicazione del periodo di riferimento e dall'informazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime.
- 4.4 Nelle bollette di conguaglio viene posto in evidenza:
- a) il periodo cui si riferisce il conguaglio;
  - b) in detrazione, gli eventuali i consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette.
- 4.5 La bolletta evidenzia il consumo annuo ed in particolare:
- a) qualora sia prevista una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo è suddiviso in fasce orarie;
  - b) nel caso di clienti finali con inizio della fornitura da meno di un anno, vengono posti in evidenza i consumi fatturati dall'inizio della fornitura, fino a quando non si renda disponibile una lettura rilevata o autolettura che consenta di coprire un periodo di almeno un anno.
- 4.6 Al fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente la vendita riporta in bolletta, almeno una volta all'anno, una indicazione che consenta al cliente finale, con riferimento ad un periodo di tempo omogeneo, di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di energia elettrica e/o di gas. Per i clienti che hanno l'applicazione di un prezzo che prevede una differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, i consumi medi giornalieri sono suddivisi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo. Tale informazione è riportata in bolletta nella parte riservata alle informazioni.

#### **Articolo 5**

##### *Unità di misura*

- 5.1 L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi di energia elettrica è il kWh. Gli eventuali prelievi di energia reattiva sono contabilizzati in kvarh. La potenza impegnata e la potenza disponibile vengono espresse in kW.
- 5.2 L'unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi di gas è lo standard metro cubo (smc).

#### **Articolo 6**

##### *Addebiti relativi ai corrispettivi ed alle imposte*

- 6.1 I corrispettivi unitari fatturati al cliente finale elettrico per l'uso delle reti vengono indicati in bolletta, comprensivi delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali di sistema.
- 6.2 I corrispettivi unitari fatturati per l'acquisto e la commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale vengono indicati in bolletta:
- a) per i clienti finali in maggior tutela e per i clienti finali a cui è erogato il servizio di tutela, secondo l'articolazione prevista dagli Allegati 1 e 2;
  - b) per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera a), secondo l'articolazione prevista in contratto.
- 6.3 L'esercente la vendita fornisce al cliente finale, qualora questo ne faccia richiesta, le ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per singole componenti della tariffa o del prezzo contrattualmente concordato ed ogni informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi fatturati. Le modalità con cui l'esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.
- 6.4 La bolletta riporta l'indicazione separata delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.

#### **Articolo 7**

##### *Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie*

- 7.1 La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.

### **TITOLO III**

#### **Informazioni relative alle modalità di pagamento e alla sospensione della fornitura**

#### **Articolo 8**

##### *Informazioni relative ai pagamenti e alla rateizzazione*

- 8.1 La bolletta riporta:
- a) le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente finale;
  - b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente finale al momento dell'emissione della fattura in cui tale informazione è riportata;
  - c) il tasso di interesse di mora applicato dall'esercente la vendita, ai sensi del contratto di fornitura, nel caso in cui il pagamento avvenga oltre il termine di scadenza prefissato, riportando i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse.
- 8.2 Qualora, ai sensi del comma 8.1, lettera b), siano segnalate situazioni di morosità relative a bollette precedenti, la bolletta informa il cliente finale circa le procedure previste dal contratto in caso di morosità ed il costo delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa.
- 8.3 Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi del contratto di fornitura viene segnalata con evidenza tale possibilità e vengono fornite indicazioni al cliente finale sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

**TITOLO IV**  
**Altre informazioni al cliente finale**

**Articolo 9**  
*Comunicazioni dell'Autorità*

- 9.1 Gli esercenti la vendita adottano misure affinché, su richiesta dell'Autorità, in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali.
- 9.2 Il testo di tali comunicazioni viene reso noto ai venditori tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti finali interessati.
- 9.3 I venditori provvedono ad inserire nel Quadro sintetico, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 13.5, il testo della comunicazione ed in ogni caso un rinvio al testo contenuto nelle pagine successive.

**Articolo 10**  
*Comunicazione periodica su oneri generali del sistema*

- 10.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 6.1, l'esercente la vendita fornisce, almeno una volta l'anno, il dettaglio delle componenti dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema, così come pubblicato sul sito internet dell'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.

**Articolo 11**  
*Mix di fonti della produzione nazionale*

- 11.1 Gli esercenti la vendita riportano in bolletta le informazioni sul mix energetico di fonti secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 luglio 2009, recante criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita.
- 11.2 Di norma le informazioni sul mix di fonti sono collocate nella parte della bolletta riservata alle informazioni, ma è facoltà dell'esercente la vendita collocarle in un diverso spazio, fatti salvi gli obblighi di cui ai successivi articoli 13 e 14.

**Articolo 12**  
*Servizio guasti elettrici/pronto intervento gas, reclami e copertura assicurativa gas*

- 12.1 La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti elettrici o del servizio di pronto intervento gas dell'esercente il servizio di distribuzione, a cui il cliente finale può rivolgersi in qualsiasi momento.
- 12.2 La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione all'esercente la vendita, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.
- 12.3 La bolletta riporta, almeno una volta l'anno, la dicitura di cui all'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 152/03, come successivamente integrata e modificata.

**TITOLO V**  
**Quadro sintetico e Quadro di dettaglio**

**Articolo 13**

*Quadro sintetico*

- 13.1 La bolletta riporta un Quadro sintetico che contiene le informazioni di cui ai successivi commi 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5. Gli esercenti la vendita utilizzano un carattere di stampa facilmente leggibile con modalità grafiche liberamente determinate dagli stessi.
- 13.2 Il Quadro sintetico riporta:
- a) le informazioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
  - b) le informazioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva, fatto salvo quanto previsto ai commi 4.2, 4.4, lettera b), e 4.5, lettera a);
  - c) il totale dovuto per i servizi di vendita al netto delle imposte e gli eventuali sconti;
  - d) il totale dovuto per i servizi di rete al netto delle imposte ed in detrazione il bonus sociale, se il cliente finale ne ha titolo;
  - e) il totale delle imposte, la base imponibile, l'IVA, gli oneri diversi dalla fornitura ed il totale della bolletta.
- 13.3 Qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale del mercato libero preveda un corrispettivo unitario unico a forfait comprensivo dei servizi di rete e dei servizi di vendita, che non consenta la scomposizione nelle macro-voci di cui al comma 13.2, lettere c) e d), il Quadro sintetico riporterà una voce unica per il totale della fornitura di energia elettrica e/o di gas.
- 13.4 Per i clienti multisito, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettere b), c), d) ed e), e di cui all'articolo 4 ad eccezione dei commi 4.1, lettera a), 4.3 e 4.4 devono essere riportate nei Quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo/riconsegna.
- 13.5 Il Quadro sintetico riporta altresì le informazioni di cui agli articoli 9 e 12, commi 12.1 e 12.2, della presente direttiva.

**Articolo 14***Quadro di dettaglio*

- 14.1 La bolletta riporta un Quadro di dettaglio, distinto dal Quadro di sintesi, conforme nel linguaggio e nelle informazioni allo schema di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente direttiva, di cui forma parte integrante e sostanziale. Gli esercenti la vendita utilizzano un carattere di stampa facilmente leggibile con modalità grafiche liberamente determinate dagli stessi.
- 14.2 Il Quadro di dettaglio riporta:
- a) il totale dei corrispettivi per i servizi di vendita e la loro articolazione separata per corrispettivi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.2, lettere a) e b);
  - b) il totale dei corrispettivi per servizi di rete e la loro articolazione separata in quota fissa, quota energia e, per l'elettrico, in quota potenza;
  - c) gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
- 14.3 Nel caso di bollette di conguaglio, il Quadro di dettaglio riporta la redistribuzione dei consumi rilevati ed il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle variazioni tariffarie o di prezzo, per effetto di eventuali indicizzazioni previste dal contratto, e delle imposte e la restituzione delle somme già corrisposte per consumi fatturati come previsto dall'articolo 4, comma 4.4, lettera b), distinguendo quanto fatturato in precedenza per i servizi di vendita e quanto per i servizi di rete e per le imposte.
- 14.4 Nei casi di cui al comma 13.3, la bolletta informa che il corrispettivo unico comprende quanto dovuto dal cliente finale per i servizi di vendita e per i servizi di rete e per gli oneri generali e di sistema.
- 14.5 Qualora le condizioni contrattuali prevedano una articolazione delle fasce orarie differente da quella per cui l'esercente il servizio di distribuzione è tenuto a rilevare i dati di misura,

l'esercente la vendita riporta, in testa al Quadro di dettaglio, la diversa articolazione dei consumi fatturati.

- 14.6 Qualora il contratto concluso dal cliente finale del mercato libero preveda sconti, in percentuale o in misura fissa, questi vengono indicati in corrispondenza del corrispettivo cui si riferiscono.
- 14.7 Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh e/o dello smc per scaglioni di consumo, il Quadro di dettaglio riporta la distribuzione dei consumi del cliente finale per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per fasce orarie, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce orarie e i relativi prezzi.
- 14.8 Il Quadro di dettaglio riporta, per i clienti finali che ne hanno titolo, e qualora l'offerta non comporti un corrispettivo onnicomprensivo, l'indicazione separata del bonus sociale elettrico e/o gas in detrazione dei corrispettivi fissi per l'uso delle reti, come riportato agli Allegati 1 e 2.
- 14.9 Il Quadro di dettaglio riporta le informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.2 .

### **Articolo 15**

#### *Ulteriori informazioni in bolletta*

- 15.1 La bolletta inoltre riporta le informazioni di cui ai Titoli III e IV della presente direttiva, salvo quanto previsto dal precedente articolo 13, comma 13.5.
- 15.2 Qualora il contratto preveda la fatturazione di energia reattiva, il cliente finale viene informato del carattere di penalità rappresentato da questa componente.

### **Articolo 16**

#### *Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri e indennizzi*

- 16.1 I corrispettivi diversi da quelli previsti per la fatturazione dei consumi sono riportati nella bolletta in maniera distinta.
- 16.2 Per i corrispettivi dovuti a titolo di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.
- 16.3 Per i clienti finali che ne hanno diritto, la bolletta riporta gli indennizzi automatici specificandone la causale secondo quanto previsto:
- a) all'articolo 20 del TIQV;
  - b) all'articolo 82 della deliberazione n. 333/07, come successivamente integrata e modificata;
  - c) all'articolo 52 della RQDG, come successivamente integrata e modificata.
- 16.4 La bolletta riporta inoltre le informazioni previste dall'articolo 40 del TIQV, con le modalità e la frequenza ivi previste.

### **Articolo 17**

#### *Fatturazione congiunta dei servizi elettrico e gas*

- 17.1 Qualora il contratto sottoscritto dal cliente finale preveda l'invio di una bolletta unica per le forniture di energia elettrica e di gas, questa dovrà riportare un Quadro sintetico ed un Quadro di dettaglio conformi a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della presente direttiva.
- 17.2 Il Quadro sintetico riporterà le informazioni in modo da garantire, laddove necessario, la distinzione tra quanto riferito al servizio di fornitura elettrica e quanto a quello di fornitura

del gas. Tale distinzione dovrà garantirsi anche per il riepilogo degli importi di cui al comma 13.2, lettere c), d) ed e).

- 17.3 L'esercente la vendita ha facoltà di riportare le informazioni di cui al precedente articolo 13, comma 13.2, lettera b), nel Quadro di dettaglio, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.1, lettera a).
- 17.4 Il Quadro di dettaglio, distinto dal Quadro di sintesi, deve riportare separatamente gli schemi relativi a ciascun servizio di fornitura, elettrica e gas, secondo quanto previsto al precedente articolo 14 e dallo schema di cui agli Allegati 1 e 2.
- 17.5 La bolletta inoltre riporta le informazioni di cui ai Titoli III e IV della presente direttiva, salvo quanto previsto dal precedente articolo 13, rispettando la collocazione e la frequenza prevista per le fatture relative al singolo servizio di fornitura.

## **TITOLO VI**

### **Fatturazione dei consumi di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane**

#### **Articolo 18**

##### *Ambito di applicazione*

- 18.1 Il presente Titolo VI definisce le disposizioni in materia di trasparenza della fatturazione che gli esercenti la vendita di gas diversi devono applicare ai clienti finali con riferimento alla fornitura di:
- a) gas di petrolio liquefatti (GPL);
  - b) gas manifatturati;
  - c) altri gas diversi da gas naturale.

#### **Articolo 19**

##### *Disposizioni applicabili alle forniture di gas diversi da gas naturale*

- 19.1 Nella bolletta, gli esercenti la vendita di gas diversi riportano le informazioni di cui ai seguenti articoli:
- a) articolo 3, comma 3.1, lettere a) e b) ;
  - b) articolo 4, commi 4.1, lettere a), b), c) e d), 4.3 e 4.4;
  - c) articolo 5, comma 5.2;
  - d) articolo 6, comma 6.3.
- 19.2 La bolletta riporta un Quadro sintetico conforme al precedente articolo 13, fatto salvo quanto definito al precedente comma 19.1.
- 19.3 La bolletta riporta inoltre un Quadro di dettaglio che indica i corrispettivi fatturati al cliente finale ai sensi della normativa vigente, separando:
- a) i corrispettivi fissi;
  - b) i corrispettivi di energia;
  - c) gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas.
- 19.4 Alle forniture di gas diversi da gas naturale si applicano inoltre gli articoli: 7, 8, 9, 10, 13, 14, limitatamente ai commi 14.3, 14.7, e l'articolo 15.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 20**

##### *Glossario*

- 20.1 L'Autorità con successivo provvedimento predispone un Glossario contenente le definizioni dei termini utilizzati nei documenti di fatturazione, cui gli esercenti la vendita devono attenersi.
- 20.2 L'esercente la vendita riporta sul proprio sito internet il Glossario di cui al precedente comma.

**Quadro di dettaglio – elettrico**

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Totale
<b>TOTALE SERVIZI DI VENDITA**</b>				
<b>Quota fissa</b>				
PCV	€/cliente/mese		mesi	
DISPbt (parte fissa)				
<b>Quota energia</b>				
<i>PE (prezzo dell'energia)</i>	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
<i>PD (prezzo del dispacciamento)</i>				
<i>DISPbt (parte variabile)</i>				
<i>Componenti di perequazione (UC1, PPE)</i>				
Acconti bollette precedenti per quote energia su kWh ( <i>eventuale</i> )				

**Servizi di Rete**

<b>TOTALE SERVIZI DI RETE</b>				
<b>Quota fissa</b>				
Bonus sociale (eventuale)				
Quota potenza	€/kW di potenza impegnata/mese		kW mesi	
<b>Quota energia</b>				
	€/kWh		kWh per scaglioni o fasce	
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
Dal .....al....	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			
	€/kWh			

**Imposte**

Imposta erariale				
Dal .... al .....	€/kWh			
Dal .... al .....	€/kWh			
Dal .... al .....	€/kWh			
Dal .... al .....	€/kWh			
Addizionale enti locali				
Dal .... al .....	€/kWh			
Dal .... al .....	€/kWh			

Dal .... al .....	€/kWh			
Dal .... al .....	€/kWh			
<b>TOTALE IMPOSTE</b>				

Acconti bollette precedenti per imposte su kWh( <i>eventuale</i> )	
--	--

TOTALE netto Iva	
I/A su imponibile di euro	
<b>TOTALE FORNITURA DI ENERGIA ELTRICA E IMPOSTE</b>	

**Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica**

<i>A. ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
<i>B ad esempio diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi</i>	
<i>C.....</i>	
<i>Iva su.....</i>	
<b>Totale oneri diversi</b>	

<b>TOTALE BOLLETTA</b>	
------------------------	--

*Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.*

\*\* L'eventuale voce Sconti (in percentuale o in somma fissa) dovrà essere indicata di seguito al corrispettivo cui si riferisce.

**Quadro di dettaglio – gas naturale**

	Unità di misura	Corrispettivi unitari	Quantità	Totale
<b>TOTALE SERVIZI DI VENDITA**</b>				
<b>Quota fissa</b>				
<i>QVD</i>	€/punto riconsegna/mese		mesi	
<b>Quota energia</b>				
<i>QVD (commercializzazione al dettaglio)</i>	€/smc		smc per scaglioni	
<i>CCI (commercializzazione all'ingrosso)</i>				
OOA (oneri aggiuntivi)				
Acconti bollette precedenti per quote energia su smc ( <i>eventuale</i> )				

<b>TOTALE SERVIZI DI RETE</b>				
<b>Quota fissa</b>	€/cliente/mese			
Bonus sociale ( <i>eventuale</i> )	€/cliente/mese			
<b>Quota energia</b>				
	€/smc		smc per scaglioni o fasce	
Dal ....al....	€/smc			
	€/smc			
	€/smc			
Dal ....al....	€/smc			
	€/smc			

**Imposte**

Imposta erariale				
Dal .... al .....	€/smc			
Dal .... al .....	€/smc			
Dal .... al .....	€/smc			
Dal .... al .....	€/smc			
Addizionale enti locali				
Dal .... al .....	€/smc			
Dal .... al .....	€/smc			
Dal .... al .....	€/smc			
Dal .... al .....	€/smc			
<b>TOTALE IMPOSTE</b>				

Acconti bollette precedenti per imposte su smc ( <i>eventuale</i> )				
---	--	--	--	--

TOTALE netto Iva				
------------------	--	--	--	--

IVA su imponibile di euro	
<b>TOTALE FORNITURA DI GAS E IMPOSTE</b>	

**Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas**

A. <i>ad esempio: int. mora per ritardo pagamento: totale, tasso di interesse, giorni di ritardo (esenti Iva)</i>	
B <i>ad esempio diritti fissi, contributi di allacciamento, corrispettivi per servizi aggiuntivi</i>	
C.....	
Iva su.....	
<b>Totale oneri diversi</b>	

<b>TOTALE BOLLETTA</b>	
------------------------	--

*Indicare i corrispettivi che possono essere pagati separatamente.*

\*\* L'eventuale voce Sconti (in percentuale o in somma fissa) dovrà essere indicata di seguito al corrispettivo cui si riferisce.